SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
29 gennaio 2004 *

Nella causa C-218/02,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig. T.F. Cusack, quindi dal sig. X. Lewis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal sig. K. Manji, in qualità di agente,

convenuto,

* Lingua processuale: l'inglese.

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159, pag. 1), nell'intero suo territorio, ovvero non avendole, in ogni caso, comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della detta direttiva,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dai sigg. C.W.A. Timmermans (relatore), facente funzione di presidente della Quarta Sezione, A. La Pergola e S. von Bahr, giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte in data 12 giugno 2002, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 141, secondo comma, EA, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), nell'intero suo territorio, ovvero non avendole, in ogni caso, comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della detta direttiva.

Contesto normativo

Il Trattato CEEA

2 A termini dell'art. 2, lett. b), EA, la Comunità deve, alle condizioni previste dal Trattato CEEA, «stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione».

3 In tale ottica, l'art. 30, primo comma, EA prevede, in particolare, l'istituzione nella Comunità di «norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti».

4 Ai sensi del secondo comma del detto articolo, per «norme fondamentali» devono intendersi:

«a) le dosi massime ammissibili con un sufficiente margine di sicurezza,

b) le esposizioni e contaminazioni massime ammissibili,

c) i principi fondamentali di sorveglianza sanitaria dei lavoratori».

5 L'art. 31 EA definisce la procedura di elaborazione e di adozione delle dette norme fondamentali, mentre l'art. 32, primo comma, EA prevede la possibilità che tali norme vengano rivedute o completate, a richiesta della Commissione o di uno Stato membro, secondo la procedura di cui al precedente art. 31.

6 Infine, a termini dell'art. 33 EA:

«Ciascuno Stato membro stabilisce le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative atte a garantire l'osservanza delle norme fondamentali fissate e adotta le misure necessarie per quanto riguarda l'insegnamento, l'educazione e la formazione professionale.

La Commissione formula tutte le raccomandazioni intese ad assicurare l'armonizzazione delle disposizioni applicabili in materia negli Stati membri.

A tal fine, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione sia le disposizioni applicabili al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, sia gli ulteriori progetti di disposizioni di ugual natura.

Le eventuali raccomandazioni della Commissione in merito ai progetti di disposizioni devono essere effettuate nel termine di tre mesi dall'avvenuta comunicazione dei progetti stessi».

La direttiva

7 La direttiva, emanata sulla base degli artt. 31 e 32 del Trattato CEEA, ha ad oggetto la revisione delle norme fondamentali esistenti, in considerazione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia di radioprotezione. Come emerge dal tenore stesso del nono 'considerando', la detta direttiva dispone, segnatamente, che gli Stati membri sono tenuti ad assoggettare determinate pratiche implicanti un rischio da radiazioni ionizzanti ad un sistema di dichiarazione e di previa autorizzazione ovvero a proibirle. A termini del quattordicesimo 'considerando' della direttiva medesima, gli Stati membri sono tra l'altro invitati a rafforzare i legami di mutua cooperazione nonché di cooperazione con i paesi terzi al fine di prepararsi ad eventuali situazioni di urgenza radiologica e di essere in grado di gestire più facilmente situazioni di tal genere nell'evenienza in cui dovessero verificarsi.

8 Per quanto attiene all'attuazione della direttiva nell'ordinamento degli Stati membri, l'art. 55 della direttiva stessa così dispone:

«1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 13 maggio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

(...)

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno emanate nella materia disciplinata dalla presente direttiva».

Procedimento precontenzioso

9 Con lettere datate, rispettivamente, 20 dicembre 1999 e 17 maggio 2000, le autorità britanniche comunicavano alla Commissione tre testi normativi diretti alla trasposizione della direttiva nell'ordinamento nazionale, vale a dire le Ionizing Radiations Regulations 1999 (England and Wales), le Radioactive Substances (Basic Safety Standards) (Scotland) Regulations 2000 e la Radioactive Substances (Basic Safety Standards) (Scotland) Direction 2000.

10 Considerato tuttavia, in esito all'analisi di tali testi normativi, che la direttiva non risultava pienamente trasposta entro i termini prescritti, atteso che, da un lato, i provvedimenti di trasposizione comunicati non comprendevano tutte le disposizioni della direttiva, in particolare l'art. 38 relativo, inter alia, al riconoscimento dell'idoneità dei servizi di dosimetria, l'art. 42, relativo alla protezione del personale navigante, nonché gli artt. 48-53, relativi agli interventi in caso di situazioni di emergenza radiologica o di esposizione prolungata, e atteso, d'altro canto, che tali provvedimenti non erano applicabili all'Irlanda del Nord e a Gibilterra, la Commissione avviava il procedimento previsto dall'art. 141 EA. Dopo aver invitato il Regno Unito a presentare osservazioni in merito, la Commissione emanava, in data 9 febbraio 2001, un parere motivato con cui invitava il detto Stato membro ad adottare tutti i provvedimenti necessari per conformarvisi entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.

11 Nel corso del procedimento precontenzioso le autorità britanniche comunicavano alla Commissione vari provvedimenti integrativi di trasposizione della direttiva, tra i quali figuravano, in particolare, i provvedimenti relativi alla protezione del personale navigante e alle situazioni di emergenza radiologica nonché quelle concernenti la trasposizione della direttiva in Irlanda del Nord, senza che peraltro alcuna di esse provvedesse alla trasposizione della direttiva medesima a Gibilterra. Nel giugno del 2002 la Commissione disponeva, a tale riguardo, solamente di due progetti normativi, notificati dalle autorità britanniche il 30 aprile 2001, vale a dire, da un lato, il progetto delle Ionizing Radiation Regulations (2001) e, dall'altro, il progetto delle Radiation (Emergency Preparedness and Public Information) Regulations (2001).

12 Ciò premesso, ritenendo che tali provvedimenti, non essendo applicabili all'intero territorio del Regno Unito, realizzassero solamente una trasposizione parziale della direttiva, la Commissione decideva di proporre il presente ricorso.

Sull'inadempimento

13 È sufficiente rilevare che il Regno Unito non contesta che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, non aveva ancora provveduto all'emanazione dei provvedimenti necessari ai fini della trasposizione della direttiva a Gibilterra.

14 Considerato che, secondo costante giurisprudenza, tale termine riveste carattere determinante ai fini dell'accertamento dell'esistenza di un inadempimento (v., in particolare, sentenze 4 luglio 2002, causa C-173/01, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-6129, punto 7, e 15 maggio 2003, causa C-483/01, Commissione/Francia, Racc. pag. I-4961, punto 22), si deve ritenere fondato il ricorso proposto dalla Commissione.

15 Conseguentemente, si deve dichiarare che il Regno Unito, non avendo emanato, entro il termine prescritto, nell'intero suo territorio le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva medesima.

Sulle spese

16 A termini dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Regno Unito, rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese, conformemente alla domanda formulata dalla Commissione.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) **Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo emanato, entro il termine prescritto, nell'intero suo territorio le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva medesima.**

2) **Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.**

Timmermans La Pergola von Bahr

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 gennaio 2004.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

V. Skouris